

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Ascoli Piceno con la denominazione di Strada statale n. 433 « di Val d'Aso ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30 e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle statali la strada: « innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » a Pedaso - innesto Strada statale n. 78 « Picena » a Comunanza » della lunghezza di km. 42+664, compresa (al n. 280) nel predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto Strada statale n. 16 a Pedaso - innesto Strada statale n. 78 a Comunanza » è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 433 « Val d'Aso ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 347*

(4204)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1964.

Prezzi di abbonamento e vendita della « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana ».

**IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, contenente norme per la stampa, la distribuzione e la vendita delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale, modificati con l'art. 6 del regio decreto 15 luglio 1923, n. 1570;

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1961, che fissa i prezzi di abbonamento e vendita della « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana »;

Ritenuta l'opportunità di aumentare i prezzi di abbonamento e vendita della « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana », per sopperire ai sensibili aumenti verificatisi nei costi di produzione per il maggior onere del servizio di stampa e di distribuzione;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di adeguare l'attuale criterio di determinazione del prezzo di vendita delle

annate e dei fascicoli arretrati della Raccolta a quello, notevolmente più semplice, seguito dalla maggior parte dei periodici;

Decreta:

Il prezzo di vendita e di abbonamento della « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana », dal 1° gennaio 1964, è stabilito come segue:

- per ciascun fascicolo dell'anno in corso, quindicinale ordinario lire 700;
- per le annate ed i fascicoli arretrati dal 1961 il prezzo è maggiorato del 50%;
- per le annate ed i fascicoli relativi agli anni dal 1861 al 1960 lire 500 per ciascun fascicolo;
- abbonamento annuo lire 14.000; per gli Uffici statali e per i Comuni della Repubblica lire 12.000.

Roma, addì 17 aprile 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4281)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Fena C, supposte, della ditta Istituto biologico Aurelio, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3914/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 febbraio 1962, con il quale è stata registrata al n. 17.913/1 a nome della ditta Istituto biologico Aurelio, con sede in Roma, via Aurelia 336, la specialità medicinale denominata Fena C, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (le supposte presentavano un colore marrone scuro e la quantità di acido ascorbico risultava del 60% inferiore a quella dichiarata), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Fena C, supposte 12, x gr. 1,7 x mg. 300, registrata con decreto n. 17913/1 in data 6 febbraio 1962, a nome della ditta Istituto biologico Aurelio, con sede in Roma e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordine dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1964

(4134)

Il Ministro: MANCINI